

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANDO', PICCOLO e VERRASTRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1969

Modifica dell'articolo 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti a favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, l'articolo 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, in legge 12 febbraio 1969, n. 7, ha autorizzato la spesa di lire 1.250 milioni per provvedere, a totale carico dello Stato, al ripristino dei danni provocati dalle mareggiate lungo i litorali delle circoscrizioni territoriali di competenza degli Uffici del genio civile per le opere marittime di Genova, Ravenna, Trapani ed Ancona.

La legge, nel fare riferimento all'Ufficio del genio civile per le opere marittime di *Trapani*, reca un evidente errore, ove si consideri che non esiste un Ufficio del genere a Trapani, bensì a *Palermo*, a termini della legge 5 gennaio 1953, n. 24, che ha

istituito, appunto, l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo, con giurisdizione estesa a tutto il litorale della Sicilia.

Tale errore è probabilmente dipeso dal fatto che le mareggiate dell'autunno 1968, pur avendo interessato tutto il litorale siculo, hanno colpito con particolare violenza il litorale della provincia di Trapani.

Si rende, pertanto, ora necessario procedere alla rettifica di tale errore con apposito emendamento, perchè la legge possa trovare materiale applicazione anche per il ripristino dei danni subiti dal litorale siciliano, che altrimenti rimarrebbe escluso dalle provvidenze recate dallo strumento, in dipendenza della erronea citazione dell'Ufficio del genio civile competente.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nel primo periodo dell'articolo 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, al nome di « Trapani » è sostituito quello di « Palermo ».